

Regolamento dei pontili

In vigore dal 2023

1. L'Associazione Pescatori Appiano possiede due pontili presso il Lago grande di Monticolo, per i quali, a suo tempo, era stata richiesta la licenza edilizia per la realizzazione di punti d'attracco per barche da pesca, approvati dall'amministrazione comunale esclusivamente a tale scopo.
2. I punti d'attracco disponibili sono assegnati dal consiglio direttivo dell'Associazione solo a "comunità di barca". Le domande devono essere indirizzate al consiglio direttivo e sono trattate in base al loro ordine cronologico. Il richiedente ha 30 giorni di tempo dall'assegnazione di un ormeggio per formare una "comunità di barca".
3. Per "comunità di barca" s'intende un gruppo composto di almeno tre soci (in eccezionali casi motivati, il consiglio direttivo può disporre anche diversamente), che gestiscono insieme una barca, con pari diritti e doveri, indipendentemente dalla proprietà, e la utilizzano per la pesca.
4. Ciascuna comunità di barca deve provvedere alla pulizia e all'ordine della barca e del relativo punto d'attracco. I nomi dei suoi membri devono essere comunicati al consiglio direttivo per iscritto, entro 30 giorni. Qualora il numero dei membri di una comunità scenda sotto le tre unità, entro 6 mesi dalla comunicazione d'avvenuta modifica, dovrà essere accolto almeno un nuovo membro ed informato per iscritto il consiglio direttivo.
5. Per la gestione e la manutenzione dei pontili, il consiglio direttivo ha facoltà di nominare un comitato per ciascuno di essi, il quale può assumere iniziative, tali da non modificarne però la struttura in maniera sostanziale. Lo scioglimento di un comitato o la sostituzione di singoli membri di esso possono essere disposti a maggioranza dal consiglio direttivo, dopo aver interpellato gli interessati.
6. In caso di mancata nomina di tale comitato, è compito del consiglio direttivo provvedere alla manutenzione dei pontili. Le spese per gli interventi necessari di riparazione saranno sostenute dall'Associazione stessa, ma, su richiesta, dovranno essere rimborsate dagli attraccanti. A questo scopo, in occasione dell'emissione dei permessi annuali di pesca, sarà riscosso un importo, stabilito dal consiglio direttivo quale canone d'attracco. Qualora una comunità di barca dovesse omettere il versamento dell'importo richiesto entro i termini stabiliti, il consiglio direttivo potrà deliberare la revoca del punto d'attracco.
7. Le barche dovranno essere ormeggiate presso il punto d'attracco entro il 31 maggio di ciascun anno; diversamente, alla presenza di un valido motivo, entro la stessa data dovrà essere informato per iscritto il consiglio direttivo. In caso contrario, quest'ultimo potrà deliberare la revoca del punto d'attracco e l'assegnazione diretta ad un'altra comunità di barca.
8. Qualora una barca è abbandonata a se stessa o finisce sott'acqua per diverso tempo, dopo aver sollecitato senza esito entro 30 giorni la rispettiva comunità, il consiglio direttivo ha facoltà di revocare il punto d'attracco, assegnandolo ad altra comunità di barca.
9. In caso di revoca di un punto d'attracco, la comunità di barca in questione può fare richiesta di nuova assegnazione non prima di 6 mesi dalla revoca. Pure in quest'evenienza, sarà rispettato l'ordine cronologico delle domande.
10. Le dimensioni della barca dovranno corrispondere al punto d'attracco assegnato anche in caso di sostituzione o di nuovo acquisto.
11. L'accesso ai pontili è consentito esclusivamente a soci e a pescatori che hanno avuto l'autorizzazione ad usare la barca di un socio. I soci possono invitare altre persone, anche non membri dell'Associazione, ad accompagnarli ad un'uscita di pesca. L'utilizzo dei pontili, delle barche da pesca e, in particolare, di quelle dell'Associazione, avviene a proprio rischio e pericolo. In ogni caso, l'Associazione Pescatori Appiano non risponde per alcun danno.
12. L'utilizzo delle barche, dei pontili e dei posti di parcheggio assegnati all'Associazione, è riservato all'esercizio della pesca o ad attività direttamente collegate ad essa, e solamente per questo scopo le barche possono essere anche prestate ad altri pescatori. Il mancato rispetto di tale disposizione sarà seguito da un unico ammonimento del consiglio direttivo, che, se inosservato, comporta la decadenza della qualità di socio. Entro 10 giorni l'interessato dovrà restituire al presidente della società la chiave del pontile.
13. Non è consentito l'utilizzo a titolo privato dei pontili al di fuori dell'esercizio della pesca. È ammesso esercitare la pesca dai pontili solo, se ciò non è d'ostacolo all'accesso o all'utilizzo da parte di altri soci.
14. I pontili, compreso ringhiere e tavoli, devono essere liberi da brande, tende ombrello, attrezzature da pesca e montature porta canne (Rod-Pod's o similari) anche durante la notte.
15. A partire dalla stagione di pesca 2023, sul pontile grande, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, si possono montare due lettini compreso protezione anti-intemperie, dove prima si trovava il fornello a gas.
16. La distanza tra posto di pesca (riva, barca o pontile) ed esca, non deve superare 40 m. Il metodo usato per fare arrivare l'esca al punto desiderato è irrilevante.

- 17. Qualunque violazione del presente regolamento, seguita da ammonimento senza esito entro 30 giorni, può comportare la decadenza della qualità di socio, ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'Associazione.**
- 18. Per qualunque controversia, relativa ai pontili o al presente regolamento, la decisione è demandata unicamente al consiglio direttivo, che delibererà dopo aver sentito gli interessati.**